



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SOVERATO 1<sup>o</sup>”

**Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado**

Via Olimpia, 14 - 88068 - Soverato (CZ) - Tel. 0967/21161

Codice Meccanografico: CZIC869004 - C.F. 84000710792

e-mail: [czic869004@istruzione.gov.it](mailto:czic869004@istruzione.gov.it) – PEC: [czic869004@pec.istruzione.it](mailto:czic869004@pec.istruzione.it) – sito web : [www.icsoveratoprimo.edu.it](http://www.icsoveratoprimo.edu.it)

Prot. n. 8230/C1

Soverato, 03.09.2022

**Oggetto:** Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023.

Il Ministero dell’Istruzione, con nota prot.n. 1998 del 19.08.2022, ha inviato a tutte le scuole le indicazioni per “mitigare e contenere la circolazione virale a scuola” del Covid-19. Il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Stefano Versari, parte dall’analisi del documento dell’ISS, aggiornato ad inizio agosto e che ad ogni buon fine si allega, ed invia alle scuole una Nota ufficiale contenente le **“misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico** e possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e modulare in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico”.

➤ **“Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” “Prepararsi ed essere pronti”**

Nel documento ad interim, “Prepararsi ed essere pronti”, obiettivi prioritari, in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili” sono la “continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione, sulle attività didattiche ed educative”.

Il Capo Dipartimento, quindi, si sofferma sulle varie misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica:

- Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;
- Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);
- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
- Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021” ;
- Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;
- Ricambi d’aria frequenti.

Sempre prendendo come riferimento il [documento dell’Istituto Superiore di Sanità](#), il ministero ricorda le “possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra”, sempre “su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico”.

- Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);
- Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;
- Aumento frequenza sanificazione periodica;

- Gestione di attività extracurricolari e laboratori, garantendo l'attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ;
- Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);
- Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;
- Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;
- Consumo delle merende al banco.

➤ **Le disposizioni per i bimbi fino a 6 anni**

Il dicastero di Viale Trastevere si sofferma, quindi, sulle [indicazioni specifiche, prodotte sempre dall'Istituto Superiore di Sanità, per i servizi educativi per l'infanzia](#) gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e per le scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l'anno scolastico 2022-2023, [aggiornate al 11 agosto 2022](#): dopo avere confermato “la necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e quella di prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche, Versari si sofferma sulle “peculiarità didattiche ed educative di questi percorsi educativi e scolastici che non rendono possibile l'applicazione di alcune misure di prevenzione, sia di tipo non farmacologico (es. distanziamento fisico e utilizzo delle mascherine), che farmacologico (la vaccinazione anti COVID-19 è autorizzata per i bambini a partire dai 5 anni di età). Tuttavia, escluse tali “misure, non applicabili, trovano conferma le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica valide per tutti i gradi di istruzione”. In caso di recrudescenza della circolazione virale della SARS-CoV-2, per i bambini fino a 6 anni impegnati nei servizi educativi e scolastici “saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, quali:

- Attività educative da svolgersi – compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative – prevedendo gruppi stabili di bambini;
- Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l'uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi;
- Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all'esterno e, qualora si svolgano in ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all'aerazione frequente e adeguata dello spazio.
- Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto;
- Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi.
- Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.

Per quanto riguarda le modalità di aerazione e di ricambio dell'aria negli ambienti scolastici, il ministero fa riferimento al “decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2022”, che ha emanato le “[Linee guida](#) sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”.

➤ **Aria “pulita”, dipende da più fattori**

Versari ricorda che “una buona qualità dell'aria negli ambienti scolastici” dipende da “una pluralità di elementi: le fonti degli inquinanti chimici e dei patogeni, sia interne che esterne; le modalità di gestione delle attività; il numero di occupanti; la natura e configurazione degli spazi; le misure di prevenzione in atto; ecc.”. Allo scopo di migliorare la qualità dell'aria negli ambienti scolastici, le Linee guida indicano anzitutto la necessità di attuare le ordinarie regole di buon comportamento, quali, ad esempio, la ventilazione delle aule attraverso l'apertura delle finestre”. “Sono poi da considerare – e se possibile evitare – fonti esterne di inquinanti in prossimità delle aule (es. parcheggi di mezzi a motore in prossimità delle finestre). Il rispetto del divieto di fumo in tutta la scuola. L'assenza di arredi e materiali inquinanti. L'igiene e trattamento di pavimenti e superfici, ecc.”. L'utilizzo di eventuali apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria **integra ma non deve sostituire** le principali misure anti-contagio e non può

prescindere da o escludere la valutazione delle condizioni microclimatiche e della qualità dell'aria indoor e outdoor”.

#### ➤ **Il quadro normativo**

Il ministero dell'Istruzione si sofferma, quindi, sul quadro normativo attuale in relazione alle infezioni da Covid-19 e sul “susseguirsi in questi anni di interventi legislativi, miranti ad adeguare le condizioni di svolgimento del servizio scolastico in relazione all'evoluzione dell'emergenza sanitaria”. Al fine di evitare “incertezze interpretative”, viene chiesti di prendere come indicativo quanto riportato nel “decreto ministeriale 26 giugno 2020, n. 39” e il successivo “Piano scuola 2020-2021”; nel decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 257; nel decreto-legge n. 24/2022, convertito dalla legge n. 52/2022, che ha dato vita al “Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative”. In merito al “quadro normativo in relazione all'avvio dell'a.s. 2022/2023”, si ricorda che l'involuzione “della situazione epidemiologica ha determinato – il al 31 marzo 2022 – la cessazione dello stato di emergenza e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da Covid-19, anche in ambito scolastico”. Tali disposizioni sono contenute ne decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

#### ➤ **Le mascherine**

Per quanto riguarda lo scorso anno scolastico, si cita “l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24”, che ha raccomandato a tutte le istituzioni scolastiche ed educative “il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”. La medesima disposizione ha prescritto, inoltre, fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022, “l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.

#### ➤ **Le norme in vigore sino alle fine di agosto**

Sull'attuale quadro normativo sulle misure di sicurezza, si cita ancora il “decreto-legge n. 24/2022, in modifica dell'articolo 3, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52”, che “è intervenuto in ordine alla gestione dei casi di positività alla SARS-CoV-2, prevedendo che a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell'anno scolastico 2021-2022, nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti:

- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;
- nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
- negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
- in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l'ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.

#### ➤ **Obbligo vaccinale**

Il Capo dipartimento si sofferma, poi, sull'obbligo vaccinale del personale scolastico. "L'art. 4-ter.1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, introdotto dall'art. 8, del decreto-legge n. 24/2022, aveva confermato fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico".

Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l'art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24, del 24 marzo 2022, dettava, fino al medesimo termine del 15 giugno 2022, una disciplina particolareggiata per lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale docente ed educativo, prevedendo la vaccinazione quale "requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati" e imponendo "al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica". Tale obbligo di vaccinazione, pertanto, dal 1° settembre 2022 verrà meno.

➤ **Le disposizioni emergenziali in via di esaurimento**

Versari spiega che "dalla ricostruzione fin qui effettuata si evince che **le richiamate disposizioni emergenziali, alla data in cui si scrive (19 agosto 2022 ndr) in vigore in ambito scolastico, esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022** e, in assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023".

Conseguentemente, al momento in cui si scrive, non sono rinvenibili i presupposti normativi per una rinnovata pianificazione da parte di questo Ministero destinata all'introduzione di misure di contrasto al COVID-19 e, pertanto, **il citato Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non verrà rinnovato per l'anno scolastico 2022/2023.**

➤ **Linee guida sempre aggiornabili**

Viene ricordato, infine, che sempre "l'art. 3 del citato decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali".

"Pertanto – conclude Versari -, nel caso in cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, questo Ministero provvederà a darne notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche le opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente necessario".

In allegato:

- *Indicazioni per l'anno scolastico 2022/2023*
- *Indicazioni specifiche per la Scuola dell'infanzia*
- *Nota Miur 1998 del 19.08.2022*

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Dott. Renato DANIELE**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93